

**TRIBUNALE DI PATTI  
SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Dott.ssa Maria Letizia F. Calì,

A scioglimento della riserva che precede inerente la causa ex art. 700 c.p.c. tra

CLIENTE

CONTRO

BANCA

*Ricorrente*

*Resistente*

Ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. il CLIENTE ha adito in via d'urgenza questo Tribunale di Patti al fine di sentire dichiarare l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi e ciò al fine di ordinare conseguentemente alla BANCA di provvedere alla immediata cancellazione del nominativo del ricorrente dal predetto archivio, e ciò mediante richiesta alla Banca d'Italia. In aggiunta alle predette richieste il CLIENTE chiedeva di: a) Accertare e dichiarare la responsabilità della Banca per l'illegittima segnalazione del nominativo del ricorrente nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e condannare il predetto Istituto di credito al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, di qualsiasi natura, subiti dal ricorrente, da determinarsi in corso di causa, anche in via equitativa; b) Con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.

A supporto delle richieste avanzate con il suddetto ricorso il CLIENTE rilevava quanto segue:

- In primo luogo il ricorrente riconosceva di essere debitore della BANCA a fronte di un saldo negativo di conto corrente contraddistinto con il n. OMISSIS;
- Lo stesso ricorrente rappresentava di aver, con diverse note, cercato di "intavolare" delle trattative volte a pianificare un eventuale piano di rientro;
- Il CLIENTE inoltre evidenziava che nonostante l'avvio di un dialogo la banca aveva proceduto comunque alla segnalazione alla Centrale Rischi.
- Lamentava in particolare che la banca non aveva ottemperato al dovere di informativa, e che pertanto la segnalazione avrebbe dovuto considerarsi illegittima, e che la banca aveva violato l'art. 4 del codice di deontologia e l'art. 125, comma 3, del TUB.

Premesso quanto sopra il ricorrente deduceva quanto segue.

-In merito alla denunciata violazione: la violazione dei doveri informativi da parte dell'istituto di credito e il comportamento assunto dello stesso contro il principio di buona fede senza tenere conto delle numerose richieste transattive trasmesse dal CLIENTE; tale comportamento secondo il ricorrente, costituiva un'evidente fonte di responsabilità per i danni prodotti nella sfera giuridica dello stesso.

Instaurato il contraddittorio la banca resistente si costituiva in giudizio, eccedendo l'integrale infondatezza di tutte le domande spiegate dal ricorrente, prive di fondamento e dei necessari requisiti e la insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per il ricorso ex art. 700 c.p.c. Concludeva chiedendo: 1) l'integrale rigetto del ricorso avversario perché carente dei presupposti di legge; 2) accertare e dichiarare che l'istituto di credito aveva agito nel pieno rispetto delle norme di legge per la segnalazione alla Centrale; di conseguenza dichiarare che

*Ordinanza, Tribunale di Patti, Giudice Maria Letizia F. Cali, del 29 maggio 2020*

nessuna responsabilità poteva essere ascritta alla stessa per la suddetta segnalazione; 3) Rigettare di conseguenza la pretesa risarcitoria in quanto infondata, non provata, e improponibile nella presente sede; 4) Con vittoria di spese processuali.

A supporto delle superiori richieste la banca contestava le deduzioni avversarie mettendo in rilievo i seguenti punti:

- Caratteri della Centrale rischi: si è evidenziata la finalità della suddetta centrale volta a garantire il regolare funzionamento delle operazioni creditizie attraverso la segnalazione di rilevanti inadempimenti e gravi ritardi posti in essere da determinati soggetti inseriti in un archivio informatizzato;
- Esposizione debitoria del CLIENTE: si è rilevato che alla data del 24 Luglio 2017 il conto corrente contraddistinto con il numero OMISSIS, intestato a CLIENTE Luigi presentava un saldo negativo pari a Euro 67.009, 16, oltre interessi, sicchè la banca si riteneva costretta ad effettuare la segnalazione contestata;
- Comportamento dell'Istituto di credito e segnalazione: si è rivelato che il passaggio a sofferenza del CLIENTE era stato comunicato in data 28 Luglio 2017, successivamente alla valutazione della situazione finanziaria del ricorrente; successivamente l'istituto di credito, con lettera raccomandata a/r del 18 agosto 2017, invitava nuovamente il correntista a provvedere all'immediata copertura dell'esposizione debitoria in essere relativa al saldo debitore in essere di cui sopra.
- In merito alla legittimità dell'operato della banca e all'impossibilità del CLIENTE di estinguere il proprio debito l'istituto resistente rilevava lo stato dei rapporti con il ricorrente, caratterizzato da una fitta corrispondenza che evidenziava la presenza della situazione di sconfinamento da parecchio tempo. BANCA rilevava di non aver comunicato subito la sofferenza del CLIENTE alla Centrale rischi, ma dopo varie vicende manifestanti lo stato di "cattivo pagatore" in capo allo stesso. A tal riguardo la banca convenuta richiamava l'attenzione sulle seguenti lettere prodotte in atti che, avviso dell'istituto, manifestavano il dialogo avviato con il ricorrente:
  - lettere raccomandate di diffida inviata dalla banca in data 23/02/2009, 25/6/2009, 21/01/2010, 18/09/2012;
  - lettera raccomandata con proposta a saldo e stralcio con rientro rateizzato inviata dal CLIENTE alla banca in data 12/04/2010;
  - lettera raccomandata con proposta a saldo e stralcio con rientro rateizzato inviata dal CLIENTE alla banca in data 20/10/2010;
  - lettera raccomandata di riscontro con proposta a saldo e stralcio con rientro rateizzato inviata dal CLIENTE alla banca in data 15/10/2012;

La banca richiamava poi l'attenzione sull'epilogo della vicenda manifestata dalle suddette note; il suddetto epilogo si verificava allorché il CLIENTE, per il tramite del proprio legale avv. comunicava (con lettera dell'11/07/2018) di estinguere la propria esposizione (pari a quella data di oltre € 70mila) con il versamento del modesto importo di € 3.000,00. Sulla pretesa risarcitoria vantata dal ricorrente la banca resistente ribadiva di aver agito correttamente sicchè non avrebbe potuto configurarsi un comportamento illecito tale da far sorgere la suddetta pretesa; inoltre evidenziava che la richiesta volta al risarcimento del danno, formulata nell'ambito del presente procedimento cautelare, di regola avrebbe dovuto essere proposta nelle forme del giudizio di cognizione ordinario.

Sui presupposti processuali per il chiesto provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. la banca rilevava la mancanza di elementi tali da manifestare, in punto di allegazione e di prova, l'esistenza del *periculum in mora* (imminenza di un pregiudizio irreparabile). L'istituto evidenziava infine la non corrispondenza al vero della seguente circostanza dedotta da controparte: il fatto che si sia appresa la segnalazione soltanto dopo aver richiesto un finanziamento alla BANCA; a dimostrazione di quanto assunto l'istituto di credito resistente richiamava l'attenzione sulla nota inviata dal ricorrente in data 11 Luglio 2018 con cui lo

*Ordinanza, Tribunale di Patti, Giudice Maria Letizia F. Cali, del 29 maggio 2020*

stesso, nel formulare ennesime proposte a saldo, evidenziava di essere perfettamente a conoscenza che il proprio nominativo risultava iscritto alla Centrale Rischi.

Per quanto riguarda il richiamo delle norme che, ad avviso del CLIENTE, sarebbero state violate (art. 4 comma 7 codice deontologico e di buona condotta e art. 125 comma terzo Tub) la banca resistente sottolineava l'inconferenza dello stesso; evidenziava a tal riguardo che il specie riguardava non un finanziamento con ammortamento rateale ma un conto affidato e andato in scopertura.

Dopo vari adempimenti di procedura il giudice, sentite le parti, si riservava di decidere concedendo alle stesse termini per note conclusive.

Tutto ciò premesso,

## OSSERVA

### 1. Considerazioni preliminari.

Le domande del ricorrente vanno rigettate. Vanno accolte invece le richieste di parte resistente. Ciò per i motivi di seguito esposti.

### 2. Sulla dedotta mancanza di preavviso da parte della banca.

Il punto focale dei rilievi di parte ricorrente si incentra sulla violazione dell'art. 4 comma 7 del codice di deontologia (Codice in materia di protezione dei dati personali A.5. Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti) e l'art. 125, comma 3, del TUB a causa della mancata trasmissione di idoneo preavviso da parte dell'istituto di credito. Sul punto deve richiamarsi in via preliminare l'attenzione sul contenuto delle suddette norme e sui principi giurisprudenziali enunciati in merito alle stesse. In particolare:

- L' art. 4 comma 7 del Codice di deontologia così dispone: *“Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato.”*;

- L' art. 125 comma 3 del Testo Unico Bancario così dispone: *“I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”*.

Ai suddetti dati normativi si affianca la Circolare n. 131/1991 della Banca d'Italia: in caso di segnalazione a sofferenza, il riferimento deve essere inteso al capitolo 2, sezione II, paragrafo 1.5 della circolare 139/1991, la quale prevede che *“gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza”*, pur se *“tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all'interessato per il trattamento dei suoi dati”*. L'informativa obbligatoria prevista dalle suddette norme e dalla Circolare della Banca d'Italia non può che essere intesa come preventiva, tanto è vero che la disposizione chiarisce che essa non possa essere configurata quale richiesta di consenso, essendo piuttosto finalizzata a consentire al cliente di approntare i possibili rimedi, in vista del rientro dalla propria obbligazione.

Premesso quanto sopra occorre effettuare adesso, data la peculiarità del caso di specie, alcune precisazioni per individuare il corretto ambito applicativo delle disposizioni e spiegazioni sopra richiamate al fine di argomentare nella linea direttiva giusta per la decisione del presente giudizio.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

In primo luogo va evidenziato che condivisibile giurisprudenza di merito, a cui questo giudice aderisce, ha ritenuto non applicabile l'art. 4 comma 7 del Codice deontologico di cui sopra ai sistemi informativi pubblicistici (quale quello della Centrale Rischi che fa capo alla Banca d'Italia); ciò in quanto il predetto articolo fa riferimento a sistemi informativi privatistici. Ciò si può dedurre dal punto 6 del preambolo del predetto Codice deontologico in cui si legge: il presente codice non riguarda sistemi informativi di cui sono titolari soggetti pubblici e, in particolare, il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia (artt. 13,53, comma 1, lett. b), 60, comma 1, 64, 67, comma 1, lett. b), 106, 107, 144 e 145 del d.lg. 1 settembre 1993, n. 385 -Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia-; delibera Cicr del 29 marzo 1994; provvedimento Banca d'Italia 10 agosto 1995; circolare Banca d'Italia 11 febbraio 1991, n. 139 e successivi aggiornamenti- (Vedi Trib. Napoli Nord 15-16 Aprile 2015 reperibile attraverso il sito [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)). Nel caso che ci occupa pertanto non può configurarsi l'applicazione del citato articolo 4 perché si tratta di segnalazione alla Centrale rischi relativa ad archivio presso la Banca d'Italia.

In secondo luogo occorre precisare che le segnalazioni previste dalla normativa vigente alla Centrale rischi devono essere precedute da una preventiva comunicazione all'interessato nei soli casi in cui il predetto soggetto sia un consumatore; ciò in applicazione dell'art. 125 del Testo Unico Bancario sopra riportato. Nel caso di specie deve ritenersi che tale articolo possa essere applicato in quanto il CLIENTE si è qualificato "imprenditore".

In terzo luogo va evidenziato che si riferisce a tutti i soggetti e non soltanto al consumatore il capitolo 2, sezione II, paragrafo 1.5 della circolare 139/1991 sopra riportata; infatti la comunicazione è prevista indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto da segnalare, come stabilito dalla circolare 139/1991 alla sezione I (la cui rubrica è significativamente intitolata "Principi Generali") par. 1 secondo cui "L'obbligo di segnalare alla Banca d'Italia le suddette informazioni sussiste indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto affidato", non venendo pertanto in rilievo il fatto che il soggetto segnalato sia o meno un consumatore.

Giova rilevare sotto altro profilo che sia il testo Unico Bancario che la Circolare 139/1991 si riferisce alle prime segnalazioni a "sofferenza" effettuate contro il soggetto interessato. Nel caso che ci occupa è venuta in rilievo la prima segnalazione contro il CLIENTE; ciò emerge dall'esame dei documenti prodotti dallo stesso (prospetto dei dati registrati presso la Banca d'Italia inviato con nota del 16 Novembre 2018 e riportante periodi successivi al Luglio 2017, periodo in cui è stata effettuata la prima segnalazione- vedi nota della BANCA del 29 Luglio 2017 trasmessa al CLIENTE).

Premesso quanto sopra riportato deve rilevarsi, in via preliminare, che copiosa giurisprudenza ha affermato che la segnalazione (effettuata nel caso di specie) sia senz'altro illegittima nel caso in cui sia mancato il preavviso, previsto dall'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dall'art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario, per cui l'intermediario deve - a pena di illegittimità della segnalazione - preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere alla segnalazione (v. Decisione ABF Roma n. 6087/2015; in senso conforme ABF Collegio di Coordinamento n. 3089/2012; sentenza Tribunale di Firenze n. 2304/2016; sentenza Tribunale di Firenze n. 241/2016; Ordinanza Tribunale di Pescara n. 4687 del 21/11/2014; Ordinanza del Tribunale di Milano del 29.08.2014). L'onere probatorio in merito all'invio del preavviso e alla ricezione dello stesso grava, secondo la giurisprudenza, sull'ente segnalante.

Orbene nel caso di specie l'istituto di credito non ha fornito alcun elemento probatorio, vale a dire idoneo a dimostrare che, prima dell'iscrizione a sofferenza della sua posizione, il CLIENTE fosse stato posto a conoscenza della segnalazione contestata. Non rileva in senso

*Ordinanza, Tribunale di Patti, Giudice Maria Letizia F. Cali, del 29 maggio 2020*

contrario quanto affermato dal ricorrente con la nota inviata alla banca in data 11 Luglio 2018; secondo l'istituto di credito con tale missiva il CLIENTE, nel formulare ennesime proposte a saldo, evidenziava di essere perfettamente a conoscenza che il proprio nominativo risultava iscritto alla Centrale Rischi. In realtà la nota di cui sopra manifesta la conoscenza di un evento pregiudizievole avvenuto molto tempo prima senza fornire elementi probatori sulla preventiva informazione dell'interessato relativamente alla segnalazione contestata.

Accertata la mancanza di prova in merito al preventivo preavviso da parte della banca, deve comunque prendersi in considerazione l'orientamento più recente espresso dalla giurisprudenza di merito, a mente del quale tale omissione non è di per sé idonea a rendere illegittima la segnalazione alla Centrale rischi, in quanto il suddetto preavviso non rappresenta condizione di validità della suddetta segnalazione, dovendosi invece valutare, a tal fine, la condizione di grave difficoltà economica del debitore (vedi ex aliis Trib. di Prato 21 Aprile 2017, reperibile attraverso il sito [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)).

Nella stessa direzione del tribunale toscano si è mossa altra giurisprudenza di merito secondo cui *“la mancata comunicazione preventiva non sarebbe di per sé sempre e comunque causa di illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi per difetto di un requisito formale, ma in questi casi si dovrebbe pur sempre esaminare – ora per allora – se, alla luce delle difese dell'interessato, sussistevano elementi oggettivi tali da far ritenere in concreto violato il diritto di difesa e quindi se sussistevano elementi che avrebbero ragionevolmente consentito, se portati tempestivamente a conoscenza della banca, di evitare la segnalazione a sofferenza. Osserva il Giudice, dando così continuità alla propria giurisprudenza, che la regola di fondo deve essere quella di un preavviso di almeno quindici giorni, ma che l'eventuale violazione di detto requisito formale non determina l'automatica illegittimità della segnalazione, dovendosi infatti verificare se in concreto risulta leso il diritto di difesa dell'interessato e se costui fosse, in concreto, in grado di contestare i dati e le valutazioni della banca, poste a fondamento della segnalazione”*. (così Trib. di Roma 4 Gennaio 2018, in senso conforme Trib. di Roma 24 Luglio 2018, pronunce citate in articoli pubblicati sul sito [www.iusletter.com](http://www.iusletter.com)).

Alla luce della più recente giurisprudenza di merito, a cui questo giudice aderisce, non può sottacersi che, nel caso specifico che ci occupa, il ricorrente CLIENTE non ha fornito, né alla resistente, né tantomeno in giudizio, elementi per escludere la potenziale insolvenza e l'incapacità ad estinguere il proprio debito verso la banca. Anzi tali situazioni sembrano emergere *ictu oculi* e in senso contrario dagli atti processuali, in particolare dalle note inviate dal CLIENTE alla banca (riportanti piani di rientro che non risultano eseguiti) e soprattutto dalla nota del 11 Luglio 2018( depositata in atti) con cui il legale del ricorrente comunicava all'Istituto di credito la possibilità di estinguere la posizione debitoria del proprio assistito (pari a quella data a oltre 70.000, 00 non contestati) con il versamento del modico importo di Euro 3.000. L'indicazione di tale importo, piuttosto basso, può essere considerata equivalente alla manifestazione dell'impossibilità di adempiere da parte del ricorrente.

Ne deriva che la segnalazione effettuata dalla banca deve ritenersi legittima, anche in mancanza di prova sull'invio del preavviso all'interessato. In altri termini dagli atti di causa è emerso in via fortemente indiziaria che la posizione finanziaria del ricorrente si era manifestata tale da porre a rischio la riscossione del credito vantato dalla banca resistente. Di conseguenza nessuna responsabilità può essere attribuita alla suddetta banca. Considerata la mancanza di elementi manifestanti la presenza del *fumus boni iuris*, non si procede all'esame del profilo inerente il periculum in mora che va ritenuto assorbito.

### **3. Sulla domanda risarcitoria del CLIENTE.**

Alla luce delle osservazioni sopra riportate deve pertanto ritenersi priva di fondamento la domanda risarcitoria formulata dal CLIENTE che, comunque, risulta del tutto sfornita di

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Ordinanza, Tribunale di Patti, Giudice Maria Letizia F. Cali, del 29 maggio 2020*

adeguata prova. Sul punto il ricorrente si è limitato a dedurre, in modo generico, di aver subito un danno sia patrimoniale che morale, nello specifico un danno morale da immagine e da reputazione, con conseguente perdita del potere economico. Nessun elemento probatorio è stato offerto dal CLIENTE a supporto di tali deduzioni.

A fronte di tale condizioni la domanda di risarcimento va rigettata. In atti non emerge la dimostrazione di fatti pregiudizievoli, costituenti la realizzazione del *periculum in re ipsa* scaturente dalla segnalazione contestata, ad esempio: la mancata concessione di finanziamenti, la revoca dei fidi da parte di altri istituti di credito, il rifiuto ad aprire nuovi conti correnti ad un soggetto segnalato. Tale carenza impedisce l'accoglimento della domanda risarcitoria del CLIENTE. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che le allegazioni che devono accompagnare la domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione di una condotta colpevole produttiva di danni, dovendo l'attore mettere il convenuto a conoscenza dei concreti pregiudizi lamentati; tanto a prescindere dalla loro quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio (V. Cass. n. 691/2012, Cass. n. 10361/2008). Contro il prospettato difetto di allegazione non soccorre la possibilità di liquidazione del danno in via equitativa. Infatti tale liquidazione ha natura sussidiaria e non sostitutiva dell'onere di allegazione e prova della parte, per cui la facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno richiede, oltre all'accertata esistenza di un danno risarcibile, che il giudice di merito abbia previamente accertato che l'impossibilità, o l'estrema difficoltà, di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi da cui desumere l'entità del danno (Cassazione civile sez. VI, 15/04/2015 n. 7635).

#### **4. Spese processuali.**

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in conformità agli importi medi indicati dal D.M. 55/14, ridotti nella misura del 50% in applicazione dei parametri di cui all' art. 4 del suddetto D.M. e considerando la domanda introduttiva, che fa riferimento alla cancellazione di dati senza far riferimento a importi determinati. Si sono considerate le fasi introduttiva di studio e decisionale, non quella di istruttoria perché non espletata.

#### **P.Q.M.**

Il giudice Dott.ssa Maria Letizia F. Cali, disattesa ogni altra domanda e eccezione, così provvede:

- Rigetta il ricorso ex art. 700 c.p.c. di CLIENTE e le domande formulate con lo stesso;
- Dichiara che nessuna responsabilità poteva essere ascritta alla banca resistente per la suddetta segnalazione, non essendo emersa in concreto l'illegittimità della stessa;
- Condanna il ricorrente CLIENTE a rimborsare a controparte le spese di giudizio, spese processuali che si liquidano in Euro 1668,50 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e c.p.a. come per legge;
- Si comunichi tempestivamente.

Così deciso, 29 Maggio 2020.

Il giudice  
Dott.ssa Maria Letizia F. Cali

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*